

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1688 del 21/03/2025
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA KERAKOLL SPA DI RUBIERA
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1748 del 20/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventuno MARZO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.20604/2024

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta **"KERAKOLL SPA" – Rubiera.**

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2022-6641 del 27/12/2022 adottata da ARPAE per la Ditta **"KERAKOLL SPA"** per l'impianto ubicato in Comune di Rubiera - Via Corradini n.6 - Provincia di Reggio Emilia.

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta **"KERAKOLL Spa"**, avente sede legale in Comune di Sassuolo – Via Dell'Artigianato n.9 – Provincia di Modena, concernente l'impianto per l'attività di produzione di prodotti chimici in polvere per l'edilizia ubicato in Comune di Rubiera – Via Corradini n.6 - Provincia di Reggio Emilia, presentata nell'ambito del procedimento autorizzatorio unico regionale di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell'art.15 della Legge Regionale del 20 aprile 2018, n.4 relativa al progetto denominato "V.I.A. postuma dello stabilimento di "KERAKOLL S.P.A." ed acquisita agli atti di Arpae con PG/184622 del 31/10/2023 e successive integrazioni;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Nulla-osta acustico (articolo 8, comma 6, Legge n.447/95).

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia - Sede di Scandiano con atto PG/44814 del 10/03/2025;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Rubiera in data 19/03/2025 al PG/52426;
- il nulla-osta acustico del Comune di Rubiera in data 19/03/2025 al PG/52426;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;

- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;

Atteso che ARPAE ha richiesto in data 11/02/2025, il rilascio della comunicazione antimafia tramite la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA);

Dato atto che il Ministero dell'Interno (Banca Dati Nazionale Antimafia) in data 11/02/2025 ha comunicato che a carico della Ditta "KERAKOLL SPA" e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs.159/2011 non sussistono le condizioni di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art.67 del medesimo decreto;

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA ed Autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta **"KERAKOL SPA"** ubicato nel comune di **Rubiera – Via Corradini n.6** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
Acque	Autorizzazione agli scarichi S1 ed S2, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06
Rumore	Nulla-osta acustico (articolo 8, comma 6, Legge n.447/95)

2) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**

- **Allegato 2 – Scarico S1, in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06.**

- **Allegato 3 – Scarico S2, in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06.**

- **Allegato 4 - Nulla-osta acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 6, Legge n.447/95.**

3) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) di fare altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) di considerare il presente atto parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2022-6641 del 27/12/2022 adottata da ARPAE e rilasciata dallo Sportello Unico per le Imprese del Comune di Rubiera in data **31/01/2023**, con durata di 15 (quindici) anni, e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'A.U.A. sopra citato.

6) di considerare la presente autorizzazione efficace dal giorno di approvazione da parte della Giunta della Regione Emilia Romagna del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.-) relativo al progetto denominato "V.I.A. postuma dello stabilimento di KERAKOLL S.P.A.", localizzato nel Comune di Rubiera proposto dalla società KERAKOLL S.P.A.;

7) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

10) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"KERAKOLL Spa"** è autorizzata a:

- estendere il funzionamento degli impianti produttivi per il terzo turno a tutte le giornate feriali in cui l'azienda è attiva, passando dagli attuali 166 giorni/anno ai futuri 250 giorni/anno;
- aumentare la portata dell'emissione E14 dagli attuali 5.000 Nmc/h ai futuri 12.000 Nmc/h;
- ridurre il limite di concentrazione per il parametro materiale particolato da 10 mg/Nmc a 8 mg/Nmc su tutte le emissioni presenti al fine di mantenere invariato il carico inquinante complessivo;
- svolgere l'attività di **produzione di prodotti chimici in polvere per l'edilizia** nell'impianto ubicato in Comune di **Rubiera – Via Corradini n.6** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate.

Per effetto dell'intervento risultano modificate le seguenti emissioni:

EMISSIONE E1 – ASPIRAZIONE LINEA INSACCATURA 1
 EMISSIONE E2 – ASPIRAZIONE LINEA INSACCATURA 2
 EMISSIONE E3 – ASPIRAZIONE PULIZIA PNEUMATICA 1
 EMISSIONE E4 – ASPIRAZIONE PULIZIA PNEUMATICA 2
 EMISSIONE E5 – ASPIRAZIONE TRAMOGGIA DI CARICO 1
 EMISSIONE E6 – ASPIRAZIONE TRAMOGGIA DI CARICO 2
 EMISSIONE E7 – ASPIRAZIONE TRAMOGGIA DI CARICO 3
 EMISSIONE E8 – ASPIRAZIONE TRAMOGGIA DI CARICO 4
 EMISSIONE E9 – ASPIRAZIONE ROMPISACCHI 1
 EMISSIONE E10 – ASPIRAZIONE ROMPISACCHI 2
 EMISSIONE E11 – ASPIRAZIONE BILANCIA
 EMISSIONE E13 – ASPIRAZIONE COLLETTORE FILTRI PASSIVI 1
 EMISSIONE E14 – ASPIRAZIONE COLLETTORE FILTRI PASSIVI 2
 EMISSIONE E15 – ASPIRAZIONE LINEA INSACCATURA 3

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (ARPAE SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **9 Giugno 2025** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **23 Giugno 2025**.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di **60 giorni**.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, l'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) è tenuta ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e alle altre Autorità.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi correlati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzata ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	ASPIRAZIONE LINEA INSACCATURA 1	40000	32	21	Materiale Particellare	8	(*)
E2	ASPIRAZIONE LINEA INSACCATURA 2	40000	32	21	Materiale Particellare	8	(*)
E3	ASPIRAZIONE PULIZIA PNEUMATICA 1	2100	32	21	Materiale Particellare	8	(*)
E4	ASPIRAZIONE PULIZIA PNEUMATICA 2	2100	32	21	Materiale Particellare	8	(*)
E5	ASPIRAZIONE TRAMOGGIA DI CARICO 1	21000	16	16	Materiale Particellare	8	(*)
E6	ASPIRAZIONE TRAMOGGIA DI CARICO 2	21000	16	16	Materiale Particellare	8	(*)
E7	ASPIRAZIONE TRAMOGGIA DI CARICO 3	21000	16	16	Materiale Particellare	8	(*)
E8	ASPIRAZIONE TRAMOGGIA DI CARICO 4	21000	16	16	Materiale Particellare	8	(*)
E9	ASPIRAZIONE ROMPISACCHI 1	8000	16	21	Materiale Particellare	8	(*)
E10	ASPIRAZIONE ROMPISACCHI 2	8000	16	21	Materiale Particellare	8	(*)
E11	ASPIRAZIONE BILANCIA	4000	16	21	Materiale Particellare	8	(*)
E12	ASPIRAZIONE GAS AUTOMEZZI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06.					
E13	ASPIRAZIONE COLLETTORE FILTRI PASSIVI 1	5000	33	21	Materiale Particellare	8	(*)
E14	ASPIRAZIONE COLLETTORE FILTRI PASSIVI 2	12000	33	16	Materiale Particellare	8	
E15	ASPIRAZIONE LINEA INSACCATURA 3	40000	32	21	Materiale Particellare	8	(*)
E16	ASPIRAZIONE SALDATURA	1500	6	< 1	----	----	

(*) Per tale emissione, trattandosi di diminuzione della concentrazione degli inquinanti e tenuto conto che la stessa è soggetta a controllo periodico semestrale, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.

1) Per il controllo del rispetto delle portate e del materiale particellare devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una periodicità almeno semestrale per l'emissione n.1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15.

3) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

4) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

5) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

6) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

7) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile *saturazione* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo**. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

8) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle

emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (corrispondente a “Risultato Misurazione” previa detrazione di “incertezza di misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art.271 del D.Lgs.152/2006.

9) In conformità all’art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l’obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l’attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l’anomalia di funzionamento, il guasto o l’interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall’impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell’impianto stesso (fermo restando l’obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell’impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell’esercizio dell’impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l’impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l’esercizio dell’impianto se l’anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell’Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell’aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l’interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all’Autorità Competente (Arpae SAC) e all’Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall’art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l’attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell’impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione

dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

10) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antidrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

11) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/184622 del 31/10/2023 e successive integrazioni.

12) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, l'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo.

Allegato 2 - Scarico S1, in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06

Nello stabilimento la Ditta svolge attività di produzione di prodotti chimici in polvere per l'edilizia.

Il presente allegato fa riferimento ad un punto di scarico S1, in pubblica fognatura, in cui confluiscono le acque reflue industriali delle condense dei compressori utilizzati in azienda e quelle derivanti dai laboratori controllo qualità, unitamente a una parte delle acque reflue domestiche dei servizi igienici dello stabilimento.

Prima dell'immissione in pubblica fognatura, le acque reflue industriali che provengono dai laboratori sono sottoposte a pre-trattamento mediante vasca di sedimentazione, mentre le acque reflue domestiche vengono pretrattate mediante fossa biologica. E' inoltre presente un disoleatore a coalescenza per il trattamento delle condense degli impianti di produzione dell'aria compressa;

Le acque meteoriche delle coperture e del piazzale dello stabilimento, adibito solamente al carico ed allo scarico dei prodotti finiti imballati, non soggette ad autorizzazione ai sensi della DGR 286/2005, sono raccolte mediante apposita rete fognaria dedicata avente recapito in pubblica fognatura bianca e non sono oggetto della presente autorizzazione.

Prescrizioni per lo scarico S1:

1. Il volume annuo massimo scaricabile per lo scarico S1 è fissato in **3.200 m³**.
2. Il volume giornaliero massimo scaricabile per lo scarico S1 è fissato in **14 m³**.
3. Lo scarico S1, al punto individuato per il controllo, non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei sottoindicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Azoto ammoniacale	200
Azoto nitroso	1
Azoto nitrico	50
Tensioattivi totali	30

4. Il pozzetto di ispezione e prelievo dello scarico S1 deve garantire un agevole e corretto campionamento del refluo, e deve essere reso accessibile al personale del Gestore del servizio idrico integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
5. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico, e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato.
6. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.

7. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
8. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
9. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi ed oli minerali derivanti dall'attività svolta.
10. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
11. I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento dei reflui, siano questi di matrice prevalentemente organica oppure inorganica, sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs.152/06 e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
12. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione, tramite fax al n° 0521/248946 e tramite pec irenacquareggio@pec.gruppoiren.it a Impianti Depurazione Reggio Emilia e Scarichi Industriali indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati ai punti precedenti.

Ai sensi dell'art.128 comma 2 del D.Lgs.152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 3 - Scarico S2, in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06

Il presente allegato fa riferimento ad un punto di scarico S2, in pubblica fognatura, in cui confluiscono le acque reflue industriali prodotte nelle operazioni di lavaggio dei carrelli elevatori, unitamente a parte delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento;

Prima dello scarico comune in pubblica fognatura, le acque reflue industriali derivanti dal lavaggio muletti subiscono un pretrattamento mediante apposito impianto di sedimentazione e disoleazione, mentre le acque reflue domestiche che derivano dai servizi igienici vengono pretrattate mediante fossa biologica;

La planimetria di riferimento è la tavola "pianta scarichi rev. 2021" allegata dalla Ditta alle integrazioni trasmesse dalla Ditta in data 22/06/2021 ed acquisite da Arpae al PG/97644.

Prescrizioni per lo scarico S2:

1. Il volume annuo massimo scaricabile per lo scarico S2 è fissato in **300 m³**.
2. Il volume giornaliero massimo scaricabile per lo scarico S2 è fissato in **2 m³**.
3. Lo scarico S2, al punto di campionamento espressamente individuato in planimetria e denominato "pozzetto di campionamento acque industriali", non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura.
Il pozzetto di ispezione e prelievo dello scarico S2, di cui sopra, deve garantire un agevole e corretto campionamento del refluo, e deve essere reso accessibile al personale del Gestore del servizio idrico integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico, e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato.
5. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
6. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
7. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
8. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi ed oli minerali derivanti dall'attività svolta.
9. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.

10. I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento dei reflui, siano questi di matrice prevalentemente organica oppure inorganica, sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs.152/06 e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione, tramite fax al n° 0521/248946 e tramite pec irenacquareggio@pec.gruppoiren.it a Impianti Depurazione Reggio Emilia e Scarichi Industriali indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati ai punti precedenti.

Ai sensi dell'art.128 comma 2 del D.Lgs.152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 4 - Nulla-osta acustico ai sensi dell'art.8, comma 6, Legge n.447/95

La ditta, già in possesso di nulla-osta acustico del Comune di Rubiera, acquisito in data 19/07/2022 al PG/119199 e ricompreso nell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2022-6641 del 23/12/2022, ha presentato la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di impatto acustico, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, da cui emerge che gli interventi in progetto non modificheranno l'emissione sonora prodotta dall'insediamento rispetto la situazione esistente prima delle modifiche, per le quali è stato accertato, mediante misure di rumore, come presso i ricettori più vicini risultino rispettati sia il valore assoluto di immissione che il valore differenziale di immissione. Il Comune di Rubiera con atto acquisito in data 19/03/2025 al PG/52426 **esprime il proprio nulla-osta** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente alle immissioni acustiche in ambiente esterno e la Ditta è pertanto tenuta a rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati.
2. non potranno essere attivate sorgenti sonore senza che siano state prima installate e rese funzionanti le soluzioni proposte per la mitigazione del rumore da esse prodotto.
3. La ditta dovrà assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni necessarie a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.
4. L'installazione di nuove sorgenti sonore o la modifica o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste dovranno essere soggette a nuova documentazione di previsione di impatto acustico. In particolare le sorgenti sonore non oggetto della richiesta dovranno mantenere gli orari previsti nelle precedenti valutazioni acustiche.
5. Portoni e finestre dovranno essere mantenuti sempre chiusi e, a tale scopo, dovranno essere predisposte procedure scritte per il personale e idonea cartellonistica.
6. Tutte le curve direzionali installate sui camini dello stabilimento (indipendentemente dal loro orario di funzionamento) dovranno essere verificate affinché siano correttamente orientate rispetto ai recettori abitativi.
7. La ditta, tramite tecnico competente, dovrà eseguire, **entro 30 giorni dalla realizzazione dell'intervento, un collaudo dell'impatto acustico dell'insediamento nel nuovo assetto** con verifica diretta dei limiti di immissione assoluti ai recettori di confine e assoluti e differenziali presso i recettori abitativi individuati. Le misure dovranno comprendere la ricerca delle componenti tonali e impulsive con le modalità previste dall'allegato B al DM 16/3/98. Dovrà essere misurato il livello differenziale massimo: nell'orario e nelle condizioni impiantistiche di maggior disturbo per il recettore. Il livello differenziale dovrà essere misurato nell'orario e nelle condizioni impiantistiche di maggior disturbo per il recettore, nella fascia oraria ricompresa tra le 2.00 e le 5.00 del mattino.
8. La relazione di collaudo, che dovrà comprendere anche la descrizione delle modalità, dei materiali e degli interventi adottati per il contenimento del rumore, nonché di quanto prescritto ai precedenti, redatta e firmata dal tecnico competente, dovrà essere inviata alla scrivente Arpae e al Comune di Rubiera entro 60 giorni dalla realizzazione dell'intervento. La relazione dovrà necessariamente comprendere un quadro riassuntivo relativo a tutte le sorgenti sonore dello stabilimento (comprese quelle funzionanti solo in orario diurno) fisse e mobili, riportando, per ognuna: caratteristiche acustiche, orario e giorni settimanali di funzionamento, sistemi di mitigazione applicati (comprese curve direzionali), ubicazione e quant'altro il TCA ritenesse utile.
9. Nel caso in cui dalla suddetta relazione emergessero valori non conformi ai limiti normativi, dovranno essere immediatamente predisposti i necessari interventi di insonorizzazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.